



## 1. Qualificazione

## 2. Patente a punti

Roma, 4/4/2012  
Ing. Andrea Cini

**PIANO PREVENZIONE EDILIZIA.  
PERCHÉ UN MONDO A MISURA D'UOMO SI COSTRUISCE SOLO IN CANTIERI SICURI.**

Vai su [prevenzionecantieri.it](http://www.prevenzionecantieri.it) e scopri informazioni, strumenti e soluzioni per costruire insieme un mondo più sicuro per tutti.

**PIANO PREVENZIONE EDILIZIA**  
Mettiamo la sicurezza in azione.  
[www.prevenzionecantieri.it](http://www.prevenzionecantieri.it)

 **GOVERNO ITALIANO**  
Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali

 **Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti**

 **Ministero della Salute**

**INAIL**



**Regione Toscana**  
Diritti Valori Innovazione Sostenibilità

<http://www.prevenzionecantieri.it>



## 1. Qualificazione imprese

**Comitato 3 per la qualificazione delle imprese  
istituito dalla Commissione consultiva permanente per la salute  
e sicurezza sul lavoro**

**(ex art. 6, comma 8, lettera g), D.lgs. n. 81/2008 e s.m.i.),**

*[..] per definire criteri finalizzati alla definizione del sistema di  
qualificazione delle imprese e dei lavoratori autonomi di cui  
all'art. 27[..]*

**“La qualificazione delle imprese e dei lavoratori autonomi  
Identificazione dei settori, delle tipologie e dei criteri”**





## 1. Qualificazione imprese

Ai sensi dell'articolo 27 del decreto legislativo n. 81/2008, e successive modifiche e integrazioni, di seguito d.lgs. n. 81/2008, *«nell'ambito della Commissione di cui all'articolo 6, anche tenendo conto delle indicazioni provenienti da organismi paritetici, vengono individuati settori, ivi compreso il settore della sanificazione del tessile e dello strumentario chirurgico, e criteri finalizzati alla definizione di un sistema di qualificazione delle imprese e dei lavoratori autonomi, con riferimento alla tutela della salute e sicurezza sul lavoro, fondato sulla base della specifica esperienza, competenza e conoscenza, acquisite anche attraverso percorsi formativi mirati, e sulla base delle attività di cui all'articolo 21, comma 2, nonché sulla applicazione di determinati standard contrattuali e organizzativi nell'impiego della manodopera.*





## 1. Qualificazione imprese

Stante il suddetto obiettivo di qualificazione degli operatori ai fini della tutela della salute e sicurezza sul lavoro si tratta di **predisporre un sistema innovativo di selezione degli operatori del mercato, basato sulla sussistenza di elementi sostanziali afferenti alla concreta organizzazione del lavoro in azienda, alla strutturazione di processi formativi e di valorizzazione della acquisizione di competenze oltre che alla adozione di standard contrattuali ed organizzativi, ivi inclusi gli appalti, la cui qualità sia attestata mediante procedimenti di certificazione** (artt. 75 e seguenti del d.lgs. n. 276/2003).





## 1. Qualificazione imprese

Le prime due aree, quali **sanificazione del tessile e dello strumentario chirurgico** ed **edilizia**, sono individuate sulla base dell'espressa menzione delle stesse nel dettato normativo. Alle aree identificate *ope legis*, ne vengono affiancate altre **cinque**. *In primis* il settore dei **trasporti, incluso dei trasporti ferroviari**. In secondo luogo l'area delle attività **con specifico riferimento a un settore altamente problematico come quello dei call center**. Altra area è quella dei **lavori in ambienti confinati**, connotati da una elevato rischio di infortuni, anche mortali. Ultimi due settori quello afferente **la somministrazione di manodopera e quello della vigilanza privata**.





## 1. Qualificazione imprese

E' evidente che l'applicazione dei criteri di selezione sostanziali della qualificazione *ex* articolo 27 d.lgs. n. 81/2008 si muove nella direzione e **nella prospettiva di un progressivo superamento dei regimi autorizzatori.**





## 1. Qualificazione imprese - I criteri per la qualificazione

Al fine di completare l'indicazione che la normativa riserva alla Commissione consultiva, degli elementi (settori e criteri) della qualificazione delle imprese e dei lavoratori autonomi, appare necessario operare la dettagliata identificazione dei criteri per il riconoscimento e l'attribuzione della qualificazione.

A tale scopo la Commissione ritiene necessario identificare **un primo gruppo di criteri inderogabili, il cui possesso è indispensabile per il riconoscimento e l'attribuzione della qualificazione, ed un secondo gruppo composto da criteri preferenziali il cui possesso, in uno con il possesso dei primi, dà diritto alla maturazione di ulteriori requisiti per il riconoscimento della qualificazione.**





## 1. Qualificazione imprese – Criteri inderogabili

a) rispetto delle previsioni in materia di informazione, formazione e addestramento dei lavoratori di cui al d.lgs. n. 81/2008 e, segnatamente, il compiuto svolgimento delle attività di informazione e formazione ai sensi degli articoli 34, 36 e 37 del d.lgs. n. 81/2008;

**b) con riferimento alle imprese familiari e ai lavoratori autonomi, l'espletamento di quanto previsto all'articolo 21, comma 2, del d.lgs. n. 81/2008;**







## 1. Qualificazione imprese – Criteri inderogabili

- c) rispetto delle previsioni in materia di Documento Unico di Regolarità Contributiva;
- d) presenza di personale, in percentuale non inferiore ad un minimo di 30% ad un massimo di 50% della forza lavoro, con esperienza almeno triennale nel settore di riferimento indipendentemente dalla tipologia contrattuale utilizzata, a seconda del settore e della relativa rischiosità;
- e) idoneità allo svolgimento della attività di specifico riferimento, valutata tenendo conto del rispetto delle disposizioni in materia di valutazione dei rischi, sorveglianza sanitaria, misure di gestione delle emergenze, fornitura, possesso e corretto utilizzo dei dispositivi di protezione individuale e di attrezzature di lavoro di cui al d.lgs. n. 81/2008;





## 1. Qualificazione imprese – Criteri inderogabili

f) integrale applicazione della parte economica e normativa della contrattazione collettiva di settore, compreso il versamento della contribuzione all'eventuale ente bilaterale di riferimento, ove la prestazione sia di tipo retributivo, con riferimento ai contratti e accordi collettivi sottoscritti da organizzazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.

**Rispetto ai criteri e requisiti di cui alle lettere a), b), e d), inoltre, ove vi sia stata l'adozione e l'efficace attuazione di un modello di organizzazione e gestione della sicurezza, ai sensi dell'articolo 30 del d.lgs. n. 81/2008, essi si presumono adempiuti.**





## 1. Qualificazione imprese – Criteri preferenziali

- a) la certificazione, ai sensi del Titolo VIII, Capo I, del d.lgs. 276/2003, dei contratti di lavoro, ivi incluse le forme contrattuali flessibili (es.:le collaborazioni coordinate e continuative) e degli standard organizzativi;
- b) il ricorso a contratti di appalto o subappalto certificati ai sensi del Titolo VIII, Capo I, del d.lgs. 276/2003;
- c) ogni altro elemento indicato, a questo fine, negli accordi o nei contratti collettivi nazionali di lavoro sottoscritti dalla associazione dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale;
- d) l'adozione e l'efficace attuazione di un modello di organizzazione e gestione di cui all'art. 30 d.lgs. n. 81/2008.





## 2. Patente a punti in edilizia

Tutti i criteri appena citati valgono anche per il **settore dell'edilizia**, rispetto al quale il legislatore predetermina anche le modalità tecniche di funzionamento del predetto sistema di qualificazione, nella formula della **cosiddetta patente a punti** – all'art. 27, comma 1-bis.

Tale strumento, prosegue la norma, **opera per mezzo della attribuzione alle imprese ed ai lavoratori autonomi di un punteggio iniziale che misuri tale idoneità, soggetto a decurtazione a seguito di accertate violazioni in materia di salute e sicurezza sul lavoro riferibili al datore di lavoro.** L'azzeramento del punteggio per la ripetizione di violazioni in materia di salute e sicurezza sul lavoro potrà determinare l'impossibilità per l'impresa **o per il lavoratore autonomo** di continuare a svolgere attività nel settore edile.





## 2. Patente a punti in edilizia – criteri specifici

In relazione alla patente a punti dovrà essere almeno garantita:

a) *la designazione di almeno **un responsabile tecnico** da parte dell'impresa, in possesso di adeguate conoscenze in materia di salute e sicurezza sul lavoro o, in caso di lavoro autonomo, il possesso da parte del lavoratore autonomo, il quale in tal caso svolgerà le funzioni del responsabile tecnico, di adeguate competenze in materia di salute e sicurezza sul lavoro.*

*L'individuazione dell'adeguatezza delle competenze presuppone o il possesso di lauree specialistiche o il possesso di diploma specialistico, unitamente alla partecipazione a corsi di formazione in materia di salute e sicurezza in edilizia, o la documentata esperienza lavorativa nel settore, unitamente alla partecipazione a corsi di formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro in edilizia.*





## 2. Patente a punti in edilizia – criteri specifici

- b) il possesso da parte delle imprese o dei lavoratori autonomi di requisiti di onorabilità relativi all'assenza di procedimenti in corso per l'applicazione di misure di prevenzione come la sorveglianza speciale e il divieto di soggiorno; all'assenza di sentenze definitive di condanna o di richiesta di applicazione della pena su richiesta (ex articolo 444 c.p.p.) per i delitti di riciclaggio, insolvenza fraudolenta e usura;*
- c) l'obbligo di dimostrare il possesso di adeguati requisiti tecnici (con particolare riguardo al possesso di attrezzature di lavoro e di Dispositivi di Protezione Individuale) per lo svolgimento dell'attività nel settore edile, i quali vengano, se del caso, **diversamente regolati con riferimento alla impresa o al lavoratore autonomo;***





## 2. Patente a punti in edilizia – criteri specifici

*d) individuazione, presso le Camere di Commercio, di una **Sezione speciale per l'edilizia** quale sede competente alla verifica dei requisiti per ottenere e mantenere la “patente a punti” da parte dell'impresa o del lavoratore autonomo, **nella quale sia garantita la presenza di rappresentanti degli organi di vigilanza, dell'INAIL e della Cassa edile;***





## 2. Patente a punti in edilizia – criteri specifici

*e) individuazione di un meccanismo per l'attribuzione del punteggio che tenga conto di elementi quali: organico medio annuo, regolarità contributiva, applicazione della contrattazione collettiva di settore, con particolare riguardo ai minimi retributivi, qualificazione per i lavori pubblici ai sensi dell'articolo 40 del D.Lgs. n. 163/2006, possesso di un certificato sistema di qualità aziendale, adozione ed efficace attuazione di modelli di organizzazione e gestione della salute e sicurezza, eventualmente asseverati o certificati, adozione di buone prassi o di soluzioni organizzative innovative, applicazione di determinati standard contrattuali e organizzativi nell'impiego della manodopera, anche in relazione agli appalti o alle tipologie di lavoro flessibili, certificati ai sensi del D.Lgs. n. 276/2003.*







## 2. Patente a punti in edilizia – criteri specifici

*f) individuazione di un meccanismo di decurtazione dei punti che tenga conto dei seguenti elementi, con riferimento alla impresa: reiterazione delle violazioni di cui all'allegato I del D.Lgs. n. 81/2008 valutata tenendo conto, secondo criteri di ragionevolezza riferiti alle violazioni constatate, del numero e della gravità delle violazioni irrogate dagli organi di vigilanza; esistenza di condanne definitive per violazione delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sul lavoro; esistenza di condanne per violazione delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sul lavoro in presenza di infortuni o malattie professionali;*





## 2. Patente a punti in edilizia – criteri specifici

g) *individuazione di un meccanismo di decurtazione dei punti che tenga conto dei seguenti elementi, **con riferimento al lavoratore autonomo**: mancato utilizzo di dispositivi di protezione individuale o di attrezzature di lavoro rispettose delle previsioni di cui al d.lgs. n. 81/2008, mancato svolgimento attività di formazione o sorveglianza sanitaria, nei soli casi in cui tali elementi siano richiesti obbligatoriamente dal d.lgs. n. 81/2008, al lavoratore autonomo;*





## 2. Patente a punti in edilizia – criteri specifici

*h) previsione di un procedimento di sospensione della “patente a punti” - la quale produca i suoi effetti in relazione alla capacità dell’impresa o del lavoratore autonomo di contrarre con la pubblica amministrazione o di ottenere finanziamenti pubblici – ove la Sezione speciale per l’edilizia accerti il difetto nel possesso di uno o più requisiti che preveda la indicazione alla impresa o al lavoratore autonomo della possibilità di dimostrare il possesso dei relativi requisiti e, comunque, indichi un termine per il “recupero” dei medesimi;*





## 2. Patente a punti in edilizia – criteri specifici

- i) previsione della revoca della patente nei casi di perdita dell'intero punteggio e individuazione di una procedura per il “recupero” dei punti, la quale preveda la partecipazione ad attività formative organizzate anche dagli enti bilaterali;*
- j) previsione di una procedura di verifica periodica del punteggio da parte della Sezione speciale per l'edilizia;*
- k) previsione di azioni promozionali a favore della impresa o del lavoratore autonomo in possesso dei requisiti relativi alla patente a punti in edilizia, quali sconti sulle tariffe INAIL e crediti di imposta per attività di formazione;*





- l) individuazione di un regime transitorio che disciplini la prima applicazione delle disposizioni del D.P.R. nei riguardi delle imprese o dei lavoratori autonomi già operanti alla data di entrata in vigore delle disposizioni;*
  
- m) previsione di un periodo sperimentale, della durata di 12 mesi, di applicazione delle disposizioni di riferimento, nel quale esse non producano effetto e al cui termine si proceda, se del caso, alla eventuale modifica del D.P.R. tenendo conto della applicazione della regolamentazione nell'anno.*





## PIANO PREVENZIONE EDILIZIA

Esperti Datori di lavoro Lavoratori Stranieri Giovani e studenti Tutti



Approfondisci ricerca

In questa sezione sono raccolte alcune soluzioni, sperimentate in cantiere, per effettuare in sicurezza le lavorazioni a rischio. L'archivio che si viene costituendo ha la condivisione del Gruppo di Lavoro "Edilizia", afferente al Coordinamento Tecnico Interregionale per la Prevenzione nei Luoghi di Lavoro.

### Lavorazioni/Attrezzature/Apprestamenti

- Altre attrezzature
- Betoniere
- Cantieri stradali
- Costruzione e manutenzione tetti
- Costruzione strutture metalliche
- Demolizioni
- Gallerie
- Gru e apparecchi di sollevamento
- In generale
- Lavori in spazi confinati
- Lavori su fune
- Macchine da cantiere
- Montaggio prefabbricati
- Organizzazione del cantiere
- Parapetti e messa in sicurezza delle aperture
- Passarelle e andatoie
- Pilastrini, fondazioni e murature
- Ponteggi
- Realizzazione solai
- Scale portatili, trabattelli, ponti su cavalletti
- Scavi

### Rischi




- Impianti elettrici e messa a terra
- Linee elettriche aeree
- Movimentazione manuale dei carichi
- Prevenzione incendi in cantiere
- Rischio biologico
- Rischio chimico (inclusi fumi e vapori)
- Rischio esplosioni
- Rischio rumore
- Rischio vibrazioni
- Rischi da interferenze
- Scariche atmosferiche
- In generale
- Dpi
- Primo soccorso

### Lavorazioni/Attrezzature / Apprestamenti

Selezionare la tipologia ...

### Rischi

Selezionare la tipologia ...



Regione Toscana

Diritti Valori Innovazione Sostenibilità

<http://www.prevenzionecantieri.it>